



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AGGIUS

Via Coltis, 17 - 07020 AGGIUS (SS) - Tel. 079 620310  
e-mail: [ssic82200t@istruzione.it](mailto:ssic82200t@istruzione.it) - PEC: [ssic82200t@pec.istruzione.it](mailto:ssic82200t@pec.istruzione.it)  
C.F. 91017120907 - C.M. SSIC82200T - [www.icaggius.edu.it](http://www.icaggius.edu.it)



Circolare n. 117

Prot. n.

IST. COMPR.VO STATALE - AGGIUS  
**Prot. 0000940 del 30/01/2024**  
IV (Uscita)

Aggius, li 30.01.2024

Al personale docente dell'I.C. di Aggius

Alle famiglie degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse

dell'I.C. di Aggius

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

UFFICIO ALUNNI

ALL'ALBO ONLINE

Agli ATTI

AI SITO WEB

**Oggetto: Chiarimenti sull'obbligatorietà del certificato medico per assenza prolungata o ripetuta di evento morboso**

A seguito delle numerose richieste di chiarimento preme sottolineare quanto segue:

- ✓ non deve confondersi l'obbligo di certificazione medica per la riammissione a scuola che attesta il venir meno di uno stato morboso – obbligo recentemente abolito per effetto di apposito provvedimento della Regione Sardegna (ottobre 2023) – con la necessità che i genitori documentino lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a, da un lato al fine di evitare la procedura prevista in caso di evasione/elusione dell'obbligo scolastico (art. 114 T.U. istruzione) e dall'altro al fine di vedere applicate le eventuali deroghe al limite di assenze fissato per la validità dell'anno scolastico (D.P.R. 122/2009).
- ✓ Che il medico sia comunque tenuto a certificare, a richiesta, la condizione di salute del proprio paziente è espresso chiaramente nell'art. 24 del Codice deontologico medico, secondo cui *“Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.”*

Da ciò si deduce che i certificati medici devono essere rilasciati anche quando non obbligatori, se finalizzati a certificare – per l'appunto – lo stato di salute dell'interessato.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AGGIUS

Via Coltis, 17 - 07020 AGGIUS (SS) - Tel. 079 620310  
e-mail: [ssic82200t@istruzione.it](mailto:ssic82200t@istruzione.it) - PEC: [ssic82200t@pec.istruzione.it](mailto:ssic82200t@pec.istruzione.it)  
C.F. 91017120907 - C.M. SSIC82200T - [www.icaggius.edu.it](http://www.icaggius.edu.it)



Questo dovrà avvenire tanto più là dove siano necessari ad attestare una condizione che pregiudica la frequenza a scuola.

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui (nel caso dei genitori per i figli minori) stato di salute. In alternativa alla consegna del certificato medico alla scuola, gli esercenti la responsabilità genitoriale possono produrre alla scuola una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovendo comunque loro stessi acquisire un certificato medico.

Ovviamente, detti certificati – proprio perché non volti a certificare il termine di uno stato morboso, bensì a documentare uno stato di salute che pregiudica la frequenza scolastica – non dovranno essere richiesti in occasione di ciascun episodio morboso, tanto più se di breve durata, ma in caso di assenze frequenti e/o prolungate, proprio in vista del perseguimento delle finalità sopra richiamate.

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Francesca Spampani

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse